



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 gennaio 2015
(OR. fr)

16150/14
COR 2

Fascicolo interistituzionale:
2014/0196 (NLE)

AL 9

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **PROTOCOLLO dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione**

Le pagine P/UE/DZ/it 3, P/UE/DZ/it 8 e P/UE/DZ/it 9 sono sostituite dalle seguenti:

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione",

da una parte, e

la REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria",

dall'altra,

in seguito denominate congiuntamente "Parti",

considerando quanto segue:

- (1) L'Algeria ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra (in seguito denominato "accordo"), entrato in vigore il 1° settembre 2005.
- (2) Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi previste, e, dall'altro, al territorio dell'Algeria.

ARTICOLO 10

1. In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono di applicare in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva dell'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente protocollo entra in vigore definitivamente il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a ..., ...

Per l'Unione europea

Per la Repubblica algerina democratica e popolare